

# Comune di Alassio

Provincia di Savona

---

## Il Revisore Unico dei Conti

### Verbale del 07/12/2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Preintesa al CCDI 2021 Parte Economica, sottoscritta in data 02/12/2021.

#### IL REVISORE

**DATO ATTO CHE** il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 57 del 17/09/2021 la nomina del Revisore unico dei conti *per il triennio 2021/2024 (17/09/2021-16/09/2024)*;

#### PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 100 del 29/12/2020 il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2021/2023*, e s.m.i.;
- il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 99 del 29/12/2020 il Bilancio di previsione 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, e s.m.i.;
- la Giunta Comunale ha approvato con la deliberazione n. 1 del 14/01/2021 il PEG 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, e s.m.i.;

#### VISTO:

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziario;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 88 del 16/04/2021 di approvazione del *Piano della performance 2021/2023*;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 132 del 12/02/2015 di approvazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 e la G.C. n. 321 del 06/12/2017 di "Adesione all'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio territoriale del Governo - Enti Locali ed Associazioni di categoria.";

**RICHIAMATE** la D.G.C. n. 249 del 14.10.2021 e la D.G.C. n. 286 del 22.11.2021 con le quali sono stati forniti ed integrati gli indirizzi della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 relativa al personale dei livelli;

#### VISTE:

- la D.D. n. 609 del 15.10.2021 con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per il personale dei livelli per l'anno 2021, con espressa riserva di revisione del predetto provvedimento *"in considerazione di eventuali successivi elementi di conoscenza e giudizio intervenuti in ordine alle voci costitutive del fondo, nonché in relazione a rilievi di organi di controllo sovra-ordinati, nonché necessità di recuperi e/o conguagli, nonché a nuove interpretazioni autentiche della normativa di settore e secondo la contrattualistica di riferimento."*;
- la D.D. n. 720 del 24.11.2021 con la quale si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per il personale dei livelli per l'anno 2021, integrando quindi la precedente, a seguito degli indirizzi ulteriori della G.C. con deliberazione n. 286 del 22.11.2021;

**VISTA** la pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti per l'anno 2021, sottoscritto in data 2 dicembre 2021 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTE:**

- la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI 2021 del personale dei livelli, e sulla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili della medesima pre-intesa contrattuale per l'anno 2021, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze–Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni;
- la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI 2021 del personale dei livelli, relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per l'anno 2021, basato su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull'utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili;

**CONSIDERATO CHE:**

- la predetta relazione contiene "norma per norma" l'illustrazione di quanto disposto dalla pre-intesa al CCDI, sottoscritto in data 2 dicembre 2021, e ricomprende l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge;
- le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, sulla base di previsioni per l'anno 2021 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni:
  - il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
  - i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi;
  - i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
  - l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
  - l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;

- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

**EFETTUATE** le verifiche “norma per norma” sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale;

**PRESO ATTO** che:

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall’art. 16 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate nella preintesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale;
- in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2021 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;
- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2021 e la previsione di utilizzo dello stesso;
- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente;

**CONSIDERATO:**

- che l’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall’anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
  - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi

restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

#### **PRESO DATTO** che

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato*

*rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2021 è determinato come da prospetto Allegato alla determinazione dirigenziale n. 720 del 24/11/2021, e che ammonta a complessivi euro 787.828,49 di cui euro 430.205,56 per la parte stabile ed euro per la parte variabile 357.622,93 (di cui euro 80.282,39 soggette al limite ed euro 277.340,54 non soggette al limite);

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dal dirigente del Settore Economico Finanziario;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali,

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale 2021, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa bilancio 2021, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Ente e pertanto,

#### **ATTESTA**

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Invita l'Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall'art. 8, comma 8, del CCNL del 21 maggio 2018.

Rapallo, 07/12/2021

**Il Revisore Unico dei Conti**

Rag. Paolo COVRE

